
Circolare di Studio n. 4/2025

A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

OGGETTO: obbligo indirizzo PEC amministratori di società

La Legge 207/2024 (Legge finanziaria 2025) ha modificato il precedente DL. N. 179/2012, estendendo agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata PEC da comunicare al Registro delle Imprese.

In data 12/03/2025 il MiMit, con nota n. 43836 ha fornito i chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della nuova disposizione.

Di seguito, le informazioni principali relative al nuovo obbligo.

1. Soggetti obbligati

- Sono obbligate tutte le forme societarie (società di capitali – società di persone), che svolgono un'attività imprenditoriale;
- Sono escluse:
 - Le forme societarie alle quali non è consentito l'esercizio di un'attività commerciale (ad esempio le società semplici ad eccezione di quelle che svolgono attività agricola) e le società di mutuo soccorso;
 - I consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
 - Gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
 - Gli enti non commerciali.

2. Definizione di amministratori

- Il MiMit, ha precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente “competete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione” includendo pertanto anche i liquidatori delle società;
- Essendo un obbligo che riguarda le singole persone fisiche che ricoprono l'incarico, in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa (ad esempio consiglio di amministrazione), va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.

3. Decorrenza dell'obbligo

In merito alla decorrenza il Ministero ha precisato che la nuova disposizione decorre:

- dalla data del **30/06/2025** per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese;
- contestualmente all'iscrizione al Registro delle Imprese per le società di nuova costituzione.

In caso di nomina di un nuovo amministratore / liquidatore, nonché rinnovo dell'incarico degli stessi, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà avvenire contestualmente all'iscrizione della nomina / rinnovo.

4. Sanzioni

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC entro i termini previsti comporta l'irrogazione di una sanzione da € 103,00 ad € 1.032,00 a *“chiunque, essendovi tenuto per Legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese”*.

5. Modalità operative

Al fine di poter effettuare le comunicazioni al Registro delle Imprese nei termini di Legge, invitiamo i clienti a provvedere (in autonomia) all'attivazione, presso il fornitore che preferisce, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per ogni singolo amministratore / liquidatore della società, e di fornire allo Studio **entro e non oltre la data del 10 giugno 2025 l'indirizzo PEC** (regolarmente attivato) associato ad ogni amministratore / liquidatore.

Lo Studio si occuperà della successiva comunicazione al Registro delle Imprese degli indirizzi PEC associati ai singoli amministratori / liquidatori.

La mancata comunicazione allo Studio degli indirizzi PEC entro il termine sopra indicato, può comportare la tardiva comunicazione al Registro delle Imprese e la conseguente applicazione delle sanzioni in capo al cliente.

Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Lecco, lì 20 maggio 2025

Lo Studio Calato & Partners